

ALLEGATO “A” ALL’ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – CARPE DIEM- “

ART.1- (Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, quale Ente del Terzo Settore l’associazione di promozione sociale denominata: “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – CARPE DIEM- “ con sede in via Palo, 44 nel Comune di Bitetto (BA), in conformità al dettato dell’art.35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS solo con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – (Finalità)

1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di finalità civiche, solidaristiche, di promozione e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

In particolare persegue le seguenti finalità:

- contribuire alla promozione culturale degli iscritti attraverso l’attivazione di corsi su argomenti specifici e laboratori di arti e mestieri legati al territorio;
 - educare, formare, informare;
 - fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, rinnovata e ricorrente e di un invecchiamento attivo;
 - favorire la partecipazione degli iscritti alla vita sociale attraverso la realizzazione di iniziative concrete;
 - operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale;
 - promuovere la ricerca e pubblicare i risultati conseguiti.
2. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: corsi, laboratori, workshop, conferenze, seminari, incontri pubblici, eventi promozionali delle proprie attività.
 3. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
5. I proventi delle attività non possono in nessun modo essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
3. Ci sono 6 categorie di soci:
 - **Fondatori** (coloro che hanno dato vita alla fondazione);
 - **Ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 - **Sostenitori** (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - **Benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione);
 - **Volontari**
 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
 - Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 - Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
 - I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 - I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
 - **Lavoratori**
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione dei soci)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART.6 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto);
 - Collegio dei Probiviri (ove previsto);
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi;
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso scritto, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame del Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente (max due).
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l' Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART.11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all' Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 - (Presidente – Tesoriere - Segretario)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

3. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 13 – (Risorse economiche)

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rimborsi derivanti da convenzioni,
- e) rendite patrimoniali
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

3. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico – finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico – finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. Prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.7.

ART. 16 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17 – (Consorti/Coordinamenti)

L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.